

sui documenti di cui all'art. 5 del regolamento n. 615/98, sui rapporti di cui all'art. 4 del medesimo regolamento relativi alla salute degli animali, ovvero su qualsiasi altro elemento oggettivo comportante ripercussioni sul benessere degli animali in questione di natura tale da rimettere in discussione i documenti presentati dall'esportatore; spetta eventualmente a quest'ultimo dimostrare per quale motivo gli elementi adottati dall'autorità competente per concludere che la direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, non è stata rispettata, sono privi di rilevanza.

2) In applicazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, l'autorità competente può negare la restituzione all'esportazione a causa dell'inosservanza delle disposizioni della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, relative alla salute degli animali, sebbene nessun elemento consenta di affermare che il benessere degli animali trasportati sia stato concretamente pregiudicato.

(¹) GU C 96 del 22 aprile 2006.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Infront WM AG, divenuta KirchMedia WM AG, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-125/06 P) (¹)

(Impugnazione — Direttiva 89/552/CEE — Trasmissione televisiva — Ricorso di annullamento — Art. 230, quarto comma, CE — Nozione di decisione che riguarda «direttamente e individualmente» una persona fisica o giuridica)

(2008/C 116/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Banks e M. Huttunen, agenti)

Altra parte nel procedimento: Infront WM AG, divenuta KirchMedia WM AG (rappresentante: M. Garcia, Solicitor), Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) il 15 dicembre 2005 nella

causa T-33/01, Infront WM AG c/Commissione delle Comunità europee con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione adottata in applicazione dell'art. 3, bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, che dichiara compatibili con il mercato comune talune misure adottate dal Regno Unito relative a restrizioni in materia di diffusione televisiva di una serie di eventi sportivi e di altri eventi che aventi interesse a livello nazionale — Nozione di atto che riguardante direttamente ed individualmente ai sensi dell'art. 230 CE

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

(¹) GU C 108 del 6.5.2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-227/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Articoli 28 CE e 30 CE — Misure di effetto equivalente — Prodotti da costruzione — Direttiva 89/106/CEE — Assenza di norme armonizzate — Marchi di conformità nazionali — Presunzione di conformità)

(2008/C 116/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e B. Stromsky, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Wimmer, A. Hubert, L. Van der Broeck, agenti, e F. de Montpellier e G. Block, avvocati)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Normativa nazionale che impone un obbligo de facto, per gli operatori economici che intendano mettere in commercio in Belgio prodotti da costruzione legittimamente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro, di ottenere dei marchi di conformità belgi per la messa in commercio di tali prodotti in Belgio.

Dispositivo

1) Il Regno del Belgio, inducendo gli operatori economici che intendono commercializzare in Belgio prodotti da costruzione legittimamente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro ad ottenere dei marchi di conformità belgi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 28 CE e 30 CE.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 165 del 15.7.2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-248/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Ricerca e sviluppo — Regime di deduzione delle spese effettuate all'estero)

(2008/C 116/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e L. Escobar Guerrero, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE, 48 CE e 49 CE nonché degli artt. 31 e 36 SEE — Regime di deduzione delle spese relative ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica sostenute all'estero più oneroso rispetto al regime applicabile alle spese effettuate in Spagna.

Dispositivo

1) *Mantenendo in vigore un regime di deduzione delle spese relative ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica che è meno favorevole per le spese effettuate all'estero che per quelle effettuate in Spagna, come risulta dall'art. 35 della legge relativa all'imposta sulle società, modificata dal regio decreto legislativo 5 marzo 2004, n. 4, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE, relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi, nonché dei corrispondenti articoli dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, cioè gli artt. 31 e 36 di tale accordo.*

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 178 del 29.7.2006.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Heinrich Stefan Schneider/Land Rheinland-Pfalz

(Causa C-285/06) (¹)

(Agricoltura — Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 753/2002 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli — Protezione delle menzioni tradizionali — Traduzione in un'altra lingua — Utilizzo per vini provenienti da un altro Stato membro produttore)

(2008/C 116/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Heinrich Stefan Schneider

Convenuto: Land Rheinland-Pfalz

Con l'intervento di: Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht (Germania) — Interpretazione dell'art. 47, n. 2, lett. b) e c) e della Sezione B, n. 1, lett. b), quinto trattino, e n. 3, dell'allegato al regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 settembre 2005, n. 1512, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 241, pag. 15) e degli artt. 23 e 24 regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del